

5


**PERSONALE A PART- TIME E PRESTAZIONI DI SUPPORTO E/O DI
COLLABORAZIONE ALLA ATTIVITA' RESA IN REGIME DI
LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA**

VERBALE DI CONCERTAZIONE

L'anno 2007, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 10.00, nella Sede Direzionale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale", tra le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali (C.G.I.L. - F.P., C.I.S.L. - F.P.S., U.I.L. - F.P.L., F.I.A.L.S., F.S.I.) del Personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale e la Direzione Generale:

PREMESSO

- a) che gli artt. 12 e 15 e gli Allegati n. 4 e n. 7 dell'Atto Aziendale per la Libera Professione Intramuraria (LPI) approvato con DDG n. 32 del 29.01.2002 e s.m.i. disciplinano, tra l'altro, i fondi ed i compensi da riconoscere al Personale che collabora alla LPI;
- b) che con DDG 27.05.2003 n. 214 l'Azienda ha preso atto del Verbale di Intesa 28.04.2003 con le OO.SS. del Comparto e la RSU Aziendale in ordine ai criteri di partecipazione del personale del CUP all'attività di collaborazione alla Libera Professione Intramuraria (LPI);
- c) che la vigente normativa non contempla divieti al personale del comparto di effettuare attività di supporto e di collaborazione nell'ambito dell'attività libero professionale consentita, fatto salvo quanto previsto dalla L. 8 gennaio 2002, n. 1 e successive proroghe, ai soli dirigenti del ruolo sanitario;
- d) che l'attività di cui alla precedente lett. c) è consentita (oltre che al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno), altresì, come confermano l'ARAN in risposta a specifico quesito ed il parere in merito espresso dalla Direzione Risorse Umane e Formazione del Servizio Socio Sanitario Regionale, seppur in un regime di vincoli temporalmente definiti contrattualmente (cfr. artt. 23 CCNL 07.04.1999 e 35 CCNL 20.09.2001 Integrativo del CCNL 07.04.1999) anche ai dipendenti con rapporto di lavoro part - time;
- e) che già l'art. 11, comma 2, lett. d), del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 23.12.2005, recepito formalmente con DDG n. 123/14.03.2006, prevede l'estensione, su base volontaria, al personale con rapporto di lavoro a part - time, della partecipazione, nel rispetto della vigente normativa contrattuale ed in proporzione al rispettivo orario nonché all'orario progettuale svolto dal personale a tempo pieno, a progetti obiettivo aziendali;
- f) che l'estensione dell'attività di supporto e/o di collaborazione alla libera professione intramuraria effettuata dal personale dirigenziale sanitario al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, seppur in misura vincolante e diversa in relazione alla diversa tipologia del rapporto di lavoro a part - time, altro non costituisce se non la applicazione del principio di non discriminazione tra questa categoria di lavoratori e quell'altra a tempo pieno, sancita dall'art. 4 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61;
- g) che l'orario aggiuntivo per il personale a part- time, per l'attività di supporto alla libera professione o per altre previste attività lavorative, potrà effettuarsi, su base volontaria, ai sensi del già ricordato art. 35 del CCNL 20.09.2001 Integrativo del CCNL 07.04.1999 entro i limiti seguenti:



- dipendenti con rapporto di lavoro parziale di tipo orizzontale: nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana;
 - dipendenti con rapporto di lavoro parziale di tipo verticale: nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 (venti) ore;
- h) che nulla osta a procedere consensualmente alla rettifica, nel senso precisato, del vigente Atto Aziendale per la LPI e del Verbale di Intesa sottoscritto il 28.04.2003,

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti - nelle more della adozione del Regolamento Aziendale che disciplini compiutamente il rapporto di lavoro a tempo parziale - convengono quanto segue:

Art. 1

Le Parti concordano di apportare all'Atto Aziendale per la Libera Professione Intramuraria (LPI) approvato con DDG n. 32 del 29.01.2002 e s.m.i. ed al Verbale di Intesa sottoscritto il 28.04.2003 e recepito con DDG n. 214 del 27.05.2003, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) cancellare dal comma 2 dell'art. 12 dell'Atto Aziendale approvato con DDG 29.01.2002 n. 32 « ... se richiesto dal Dirigente»;
- b) sostituire il comma 4/lett. b) dell'art. 12 dell'Atto Aziendale approvato con atto di DDG 29.01.2002 n. 32 come appresso indicato: «in quella parte del Personale del Comparto a tempo pieno e parziale appartenente a U.O., Servizi ed Uffici che, volontariamente ed in orario aggiuntivo, direttamente assicura, in modo concreto e misurabile, l'esercizio della LPI»;
- c) integrare il punto 3) del Verbale di Intesa del 28.04.2003 relativo ai criteri di partecipazione del Personale del CUP alla attività di collaborazione alla LPI sostituendo il periodo « .. riservato agli operatori a tempo pieno che operano abitualmente ...» con il periodo appresso indicato « ... riservato, in via prioritaria agli operatori a tempo pieno e, sussistendone la necessità, agli operatori con rapporto di lavoro a tempo parziale che operano abitualmente ... » adeguando, conseguentemente, anche i relativi Allegati 1 - 2 - 3 nelle parti che richiamano solo il tempo pieno.

Art. 2

- a) Il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può effettuare orario aggiuntivo per partecipazione ad attività di supporto e/o di collaborazione alla LPI effettuata dal personale dirigenziale del ruolo sanitario, unitamente ad eventuali altre previste e consentite attività lavorative, nei seguenti limiti:
 - dipendenti con rapporto di lavoro parziale di tipo orizzontale: nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana;
 - dipendenti con rapporto di lavoro parziale di tipo verticale: nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 (venti) ore;
 e ciò ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in particolare dell'art. 35 CCNL 20.09.2001 Integrativo del CCNL 07.04.1999;
- b) L'orario aggiuntivo per la partecipazione alle attività di LPI effettuato dal Personale a tempo parziale non può essere considerato retribuito come lavoro supplementare.

Art. 3

L'efficacia e la validità del presente Accordo decorre dal 01 giugno 2007 e l'Azienda si impegna ad introdurre, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente, le modifiche di cui al precedente articolo 1 sia nell'Atto Aziendale per la LPI di cui alla DDG n. 32/02 e s.m.i. che nella DDG 27.05.2003 n. 214.

Art. 4

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo venissero rilevate eventuali incongruenze e/o difficoltà interpretative, l'Azienda si impegna a sottoporre la questione all'attenzione della parte sindacale all'o.d.g. della prima Sessione Negoziale utile per il necessario confronto.

Le Parti concordano di effettuare semestralmente un monitoraggio sull'applicazione dell'istituto.

Art. 5

Le Parti si riservano di riesaminare ed eventualmente rivedere quanto sopra concordato in presenza di modifiche organizzative o sopravvenute norme contrattuali e/o disposizioni di Legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica	
1	Il Direttore Amministrativo Dott. Antonio Fallica <i>AFF</i>

Il Direttore generale
Dott. Giorgio Spadaro

La Delegazione Trattante di Parte Sindacale	
1	Il Coordinatore RSU – Carlo Foschiani
2	C.G.I.L. – F.P. Metropolitana di Venezia
3	C.I.S.L. – F.P.S. Venezia Orientale
4	U.I.L. – F.P.L. Venezia
5	F.I.A.L.S. Venezia
6	F.S.I. Venezia

Carlo Foschiani
Massimo Lina
Stefano
Ben
A